



COMUNE DI FALCADE

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 64

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO SULL'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE AI QUALI È CONFERITA LA QUALIFICA DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA".

L'anno duemilaventidue addì tre del mese di Novembre alle ore 20:00 nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
SALVATERRA MAURO	X		COSTA FEDERICO	X	
LUCETTA ALVISE	X		SECCHI JESSICA	X	
MURER FLAVIO	X		DE PELLEGRINI AXEL	X	
SCARDANZAN STEFANO	X		FOLLADOR HERMANN		X
VALT FULVIO		X	SAVIO VANIA	X	
GANZ ISABEL	X				

Il Segretario Comunale Giacomo D'Ancona assiste alla seduta.

Il Sindaco Mauro Salvaterra assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Sindaco: illustra la proposta di delibera ora in trattazione leggendone i punti essenziali del testo.

Il Sindaco passa poi a leggere il testo del Regolamento ora all'esame del Consiglio Comunale, testo – a cui si rinvia - allegato a questo atto come sua parte integrante e sostanziale.

Chiedo se vi sono osservazioni.

Nessun altro intervento, si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, impositiva e finanziaria, da esercitare in conformità al quadro normativo vigente;

Considerato, in particolare, che la potestà regolamentare degli enti locali è specificatamente prevista dall'art. 117, comma 6, della Costituzione, in base al quale i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

Richiamato il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare:

- l'art. 7, che prevede *“Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni”*;
- l'art. 42, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'adozione dei regolamenti comunali;

Considerato che il Comune di Falcade non è dotato di regolamentazione sull'armamento della Polizia Locale così come previsto dall'art. 5, comma 5, della L. n. 65/1986 nonché dall'art. 2 del D.M. n. 145/1987;

Dato atto che la dotazione organica di questo Comune contempla due unità di personale di Polizia Locale, già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza e che i predetti agenti sono impegnati in servizi di polizia giudiziaria e di sicurezza, nonché in servizi di controllo del territorio che possono determinare gravi rischi per la persona;

Considerato che l'attività dell'Ufficio Polizia Locale fornisce un valido ausilio alle Forze dell'Ordine che, per interventi sul territorio, si rivolgono anche al personale di vigilanza comunale;

Considerato, altresì, che l'art. 17, comma 134, della Legge n. 127/97 ha introdotto la modifica dell'art. 5, comma 5, della Legge Quadro sulla Polizia Municipale, n. 65/86, prevedendo che il porto dell'arma senza licenza, per il personale di Polizia Locale in possesso della qualifica di Pubblica Sicurezza, sia subordinato all'autorizzazione del Consiglio Comunale ed all'adozione di un apposito regolamento in materia;

Atteso che si rende necessario autorizzare il personale al porto di pistola d'ordinanza, da assegnarsi successivamente con provvedimento del Sindaco;

Preso atto che l'armamento degli agenti va definito a livello di ogni singolo Comune, con apposito e specifico regolamento, come chiarito dalla nota del Ministero dell'Interno di data 13 luglio 2006 e prot. 15700/6.7./TN2005/659, riferendosi a quanto disposto dal D.M. n. 145 del 4/3/1987;

Vista la Legge 7 marzo 1986, n. 65 *"Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale"*;

Visto il D.M. 4 marzo 1987 n. 145 *"Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza"*;

Vista la Legge Regionale 23 giugno 2020, n. 24 *"Normativa regionale in materia di Polizia Locale e politiche di sicurezza"*;

Visto l'art. 17 della L.R. n. 41/2003 e successive delibere attuative della Giunta Regionale in materia di caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione alla polizia locale;

Visti il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Vista la Legge 18 aprile 1975, n. 110, contenente: *"Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi"*;

Visto l'art. 19-ter c. 1 del D.L. n. 113/2018 *"Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata"*, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 132/2018;

Visto il vigente Statuto comunale, come da ultimo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 19.04.2017;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sulla presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli 7 (Mauro Salvaterra, Alvise Luchetta, Flavio Murer, Stefano Scardanzan, Jessica Secchi, Isabel Ganz e Federico Costa), contrari nessuno, astenuti 2 (Axel De Pellegrini, Vania Savio), espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti, esito proclamato dal Sindaco,

DELIBERA

1. di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto;

2. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il “*Regolamento sull’armamento degli appartenenti alla polizia locale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza*”, composto da n. 12 articoli, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Falcade e sul sito istituzionale, nella Sezione “*Regolamenti e modulistica*”;

4. di stabilire che il Regolamento ora approvato entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al termine del periodo di pubblicazione.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO SULL’ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE AI QUALI È CONFERITA LA QUALIFICA DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA”.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Mauro Salvaterra

Il Segretario Comunale
F.to Giacomo D’Ancona



COMUNE di FALCADE

Piazza Municipio, 1 – 32020 FALCADE (BL)

Cod: Fisc.: 80000430258 – P. IVA 00255230252

Internet: www.comune.falcade.bl.it

Casella di posta certificata: protocollo.comune.falcade.bl@pecveneto.it



Ufficio: Polizia Locale – Tel. 0437 599735

✉: vigilanza.falcade@agordino.bl.it

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE AI QUALI E' CONFERITA LA QUALIFICA DI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA

CAPO I GENERALITA', NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 Generalità

1. Il presente regolamento disciplina la dotazione e la detenzione delle armi per gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale ed individua i servizi da prestare con armi in conformità alle disposizioni dettate dal D.M. 4 marzo 1987, n. 145 e conformemente a quanto previsto dal "Regolamento del Servizio di Polizia Municipale" comunale.
2. La dotazione ed il porto dell'arma, senza licenza, sono consentiti esclusivamente agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, ai sensi del quinto comma dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.
3. L'armamento in dotazione agli addetti al servizio di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato, individuato ai sensi dell'art. 2.

Art. 2 Individuazione dei servizi di Polizia Locale da svolgere con dotazione di arma.

1. Il personale del Comune di FalCADE, avente qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, dovrà utilizzare l'arma in dotazione nei casi seguenti:
 - durante il periodo elettorale;
 - durante il servizio di Guardia Boschiva;
 - per lo svolgimento di mansioni connesse al ruolo di Agente Contabile e maneggio valori all'esterno della sede municipale;
 - durante le manifestazioni di qualsiasi genere che determinano grande afflusso di persone;
 - durante il servizio serale;
 - in generale, in tutti i servizi esterni alla sede municipale.
2. Il servizio di scorta al Gonfalone dovrà essere svolto senz'arma.

Art. 3 Numero delle armi in dotazione.

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Locale, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.
2. Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco.
3. Il provvedimento che fissa o modifica il numero complessivo delle armi in dotazione è comunicato al Prefetto.

Art. 4 Tipo delle armi in dotazione.

1. L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art.1 è la pistola a funzionamento semiautomatico. Il modello ed il calibro delle armi saranno stabiliti in sede di acquisto delle medesime.

CAPO II MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 5 Modalità di porto dell'arma.

1. Gli addetti di cui all'art.1 che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna.
2. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7.3.1986 n. 65, l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi ed egli debba portare l'arma, nonché nei casi in cui egli è autorizzato a portare l'arma anche fuori servizio, questa è portata in modo non visibile.
3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quella in dotazione.

Art. 6 Assegnazione dell'arma.

1. L'assegnazione dell'arma verrà effettuata solo ed esclusivamente al personale di cui all'art. 1, con qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.
2. Per le armi assegnate, il porto d'arma senza licenza è consentito anche fuori dal servizio nel territorio dell'Ente di appartenenza e nei casi previsti dalla Legge.
3. Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal Sindaco, per un periodo determinato ed il Sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione.

I provvedimenti sono comunicati al Prefetto. Si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

Art. 7

Funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza.

1. Gli addetti alla Polizia Locale di cui all'art. 1 che collaborano con le forze di Polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della Legge 7.3.1986 n. 65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico Ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 8

Custodia dell'arma

1. Le armi in dotazione ai singoli addetti con qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza saranno custodite prive di fondina in appositi armadi metallici corazzati.

2. Dovrà essere custodito presso l'ufficio polizia locale e a disposizione per i prescritti controlli, apposito registro di carico delle armi e delle munizioni.

Art. 9

Doveri dell'assegnatario.

1. L'addetto alla Polizia Locale cui è assegnata l'arma ai sensi dell'art. 6 deve:

- a) custodire l'arma negli appositi armadi metallici corazzati in dotazione;
- b) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- c) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- d) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando alle esercitazioni di tiro di cui ai successivi articoli.

CAPO IV

ADDESTRAMENTO

Art. 10

1. Gli addetti alla Polizia Locale che hanno la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza presteranno servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono

superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno con armi comuni da sparo.

2. I provvedimenti e le eventuali convenzioni adottate per l'addestramento sono comunicati al Prefetto.

Art. 11

Porto d'armi per la frequenza ai poligoni di tiro a segno.

1. Qualora il poligono di tiro a segno si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio, gli addetti alla polizia municipale, purché muniti del tesserino di riconoscimento e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori del comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.

2. Il Sindaco comunica al Prefetto la disposizione di servizio almeno sette giorni prima delle esercitazioni.

Art. 12

Disposizioni finali

1. Ove non disponga espressamente il presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni del D.M. 4 marzo 1987, n. 145 ed alle normative dallo stesso richiamate.

2. Il Comandante o il Responsabile del servizio impartisce ogni ulteriore necessaria disposizione tecnico-operativa per l'attuazione del presente regolamento e per la corretta e puntuale gestione dei servizi svolti con armi.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 145/1987 il presente regolamento è comunicato al Prefetto.



COMUNE DI FALCADE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO SULL’ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE AI QUALI È CONFERITA LA QUALIFICA DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA”.

Parere reso dal Responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000

In merito alla proposta di delibera di cui all’oggetto sopra indicato, in base all’art. 49 comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, esprimo parere favorevole, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

NOTE:

Falcade, li 03/11/2022

Il Responsabile

Dott. D'Ancona Giacomo



COMUNE DI FALCADE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 64 DEL 03/11/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO SULL’ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE AI QUALI È CONFERITA LA QUALIFICA DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA”.

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che in data 04/11/2022 la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Falcade, li 04/11/2022

L'Incaricato alla Pubblicazione
Giacomo D'Ancona